


LE FORME GIURIDICHE

Quale scegliere ?
2019

Dott.ssa Raffaella Losito

Classificazione imprese secondo il Codice Civile



LAVORATORE AUTONOMO – LIBERO PROFESSIONISTA – IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Dal punto di vista fiscale e previdenziale c'è molta differenza tra le tre fattispecie:

LAVORATORE AUTONOMO: consulente, formatore, grafico, ecc.

- **non c'è obbligo di iscrizione in CCIAA**
- si è soggetti a Ritenuta d'Acconto
- si versano i contributi INPS alla Gestione Separata (25% sul Reddito Imponibile Fiscale)

LIBERO PROFESSIONISTA: svolgono attività con Albo Professionale: commercialista, ingegnere, geometra, avvocato, ecc.

- obbligo di iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza
- si è soggetti a Ritenuta d'Acconto
- si versano i contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza o, in mancanza, all'INPS Gestione Separata
- non c'è obbligo di iscrizione in CCIAA

IMPRENDITORE INDIVIDUALE: svolge attività commerciale o artigianale per le quali:

- si costituirà come Ditta Individuale
- **è obbligatoria l'iscrizione in CCIAA**
- versa i contributi previdenziali INPS alla Gestione Ordinaria
- non è soggetto a Ritenuta d'Acconto

Le società


Definizione

Con il contratto di società due o più persone conferiscono

beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività

economica allo scopo di dividerne gli utili

Sintesi delle forme giuridiche



Le varie forme giuridiche: caratteristiche

Impresa individuale

COSTITUZIONE	Non è necessario un atto pubblico ne la forma scritta
RAGIONE SOCIALE	Deve contenere il nome del titolare
RESPONSABILITA'	L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP IRPEF pagata dal titolare sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.

Impresa familiare

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile L'atto può essere a tempo indeterminato e vale fino a modifica. Deve essere stipulato prima del periodo di imposta. In caso di nuova impresa deve essere stipulato entro 20 giorni.
COMPONENTI	L'imprenditore e i familiari :parenti fino al 3 grado e affini fino al 2 grado . Possono partecipare anche minorenni se in grado di stipulare un rapporto di lavoro. E' necessario che i familiari prestino una collaborazione continuativa e prevalente .Non devono sussistere altri rapporto con l'imprenditore (dipendente, lavoro autonomo o di società)
ATTIVITA'	Impresa – non è ammessa per attività professionali
RESPONSABILITA'	Nei confronti dei terzi è considerata come una impresa individuale. L'imprenditore risponde con il proprio patrimonio per le obbligazioni assunte e può fallire.
PATRIMONIO	Non vi è separazione tra patrimonio personale dell'imprenditore e patrimonio dell'impresa
CESSIONE	I collaboratori hanno diritto di prelazione in caso di cessione.
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP - Pagata dalla impresa. IRPEF - Il reddito di impresa può essere ripartito tra l'imprenditore e i collaboratori – in proporzione al lavoro prestato. Al titolare deve essere assegnato almeno il 51% del reddito Irpef pagata dal titolare e dai collaboratori sommando il reddito di impresa agli altri redditi. L'aliquota è progressiva in base al reddito totale.
PERDITE	Attribuite interamente all'imprenditore che può portarla in diminuzione del suo reddito complessivo.

Società in nome collettivo

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci con l'indicazione di società in nome collettivo.
RESPONSABILITA'	Per ogni socio : Illimitata ,solidale ,sussidiaria. Il fallimento della società produce il fallimento dei soci.
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	Se non previsto diversamente l'amministrazione spetta a tutti i soci disgiuntamente. I compensi all'amministratore devono essere previsti dall'atto costitutivo o con atti
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci ,comporta una modifica dell'atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del vecchio socio per le obbligazioni contratte quando era ancora socio.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, è considerata impresa minore e soggetta a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi Le eventuali perdite sono anche imputate ai soci.
PERDITE	Per imprese in Contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.

Società in accomandita semplice

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Deve essere prevista una durata. E' possibile un rinnovo tacito e illimitato
PERSONALITA' GIURIDICA	No – solo autonomia patrimoniale
COMPONENTI	Almeno due soci. Esistono due tipologie di soci: Accomandanti e Accomandatari.
RAGIONE SOCIALE	Deve riportare il nome di uno o più soci Accomandatari con l'indicazione del rapporto sociale
RESPONSABILITA'	Per i soci accomandatari : Illimitata , solidale e sussidiaria. Il fallimento della società produce il loro fallimento Per i soci accomandanti : limitata al capitale conferito
CAPITALE	Non è previsto un capitale minimo: Gli apporti possono essere: In contanti In natura – Occorre indicare il valore e il criterio di valutazione Apporto d'opera – occorre precisare la prestazione e i compensi
AMMINISTRAZIONE	l'amministrazione spetta ai soci accomandatari. Se i soci accomandanti svolgono atti di amministrazione diventano responsabili illimitatamente e solidalmente
CESSIONE QUOTA	Occorre il consenso degli altri soci , modifica atto costitutivo Responsabilità del nuovo socio per le obbligazioni sociali precedenti. Responsabilità del socio uscente per le obbligazioni contratte quando era socio. Per la cessione della quota del socio accomandante occorre il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale.
CREDITORE DEL SOCIO	Non può chiedere la liquidazione della quota societaria
CONTABILITA'	Possibile, se non sono superati € 400.000,00 di ricavi per attività di prestazioni servizi o € 700.000,00 per altre attività, essere considerate imprese minori e soggette a contabilità semplificata
ASPETTO FISCALE	IRAP- pagata dalla società Il reddito di impresa viene ripartito tra i soci come da atto costitutivo. Anche se non distribuito. I soci pagheranno l'IRPEF L'aliquota è progressiva in base al reddito totale. Le ritenute di acconto subite dalla società vengono assegnate ai soci e recuperate in fase di dichiarazione dei propri redditi
PERDITE	Per imprese in contabilità ordinaria , sono attribuite ai soci che possono utilizzarle solo per diminuire gli utili da partecipazione in società in cinque anni. Per le imprese minori le perdite sono portate in detrazione degli altri redditi, nell'anno di conseguimento.

Società a responsabilità limitata

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all'ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Si. Con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Almeno due soci. E' PREVISTA LA SRL A SOCIO UNICO
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società a responsabilità limitata-
RESPONSABILITA'	Limitata al capitale conferito
CAPITALE	Capitale minimo 10.000 euro Gli apporti possono essere: In contanti e in natura: beni mobili o immobili, crediti, prestazioni di lavoro o di servizi. Per gli apporti in natura è necessaria una perizia di stima da parte di un iscritto all'albo dei revisori scelto dal socio. Non è necessario il versamento in banca del 25% degli apporti in contanti; le somme dovranno essere versate direttamente nelle mani dei neo nominati amministratori. Si veda anche la SRLS e la SRL con capitale sociale inferiore a € 10.000
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci se previsto nell'atto costitutivo. Se l'amministrazione è affidata a più persone si forma il consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio se il capitale supera 50.000 euro o se per due esercizi consecutivi vengono superati due dei seguenti limiti: - Totale attivo Stato Patrimoniale 4.400.000,00 euro - Ricavi 8.800.000,00 euro - Dipendenti 50
CESSIONE QUOTA	La cessione deve avvenire con atto con firme autenticate. La cessione deve essere trascritta nel libro soci. L'atto di cessione deve essere depositato presso l'ufficio del registro. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società (3,9%) IRES – versata dalla società (24,00%) Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

S.r.l. a socio unico o unipersonale

La normativa è la stessa della S.r.l. con le seguenti variazioni:

- Il capitale deve essere interamente versato
- Il solo socio non può essere una società di capitali o ente con personalità giuridica
- Non si può essere soci unici di più di una società
- Negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato srl a socio unico
- I contratti stipulati tra la società e il socio unico devono essere redatti in forma scritta e conservati presso la società.

S.r.l.s. (Società a Responsabilità Limitata Semplificata)

Nata nel 2012 come società i cui soci non potevano avere più di 35 anni e gli amministratori potevano essere solo soci, è stata rivista con il D.L. 76/2013, decreto che ha abolito, inoltre, la *Società a responsabilità limitata a capitale ridotto*, istituita con l'art. 44 del "Decreto Sviluppo" del 22/6/2012.

Ora la S.R.L.S. si presenta con le seguenti caratteristiche:

- L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al Modello Standard (Si veda in Allegato 1) che non può essere modificato. Non sono dovuti onorari notarili, né diritti di bollo e segreteria per l'iscrizione al Registro Imprese. Unici costi sono: Imposta di Registro (€ 168,00) e il diritto annuale alla CCIAA (circa € 200,00)
- Il capitale sociale deve essere compreso tra € 1 e € 9.999,99 e deve essere sottoscritto e versato interamente alla data di costituzione e versato all'organo amministrativo (sono consentiti solo versamenti in denaro)
- L'amministrazione della società può essere affidata a soci o non soci
- Deve contenere l'indicazione che si tratta di S.r.l. semplificata

ALLEGATO 1

Atto costitutivo - Statuto srl semplificata - MODELLO STANDARD

1. Il/la comparente/i costituisce/constituiscono, ai sensi dell'articolo 2463-bis del Codice civile, una società a responsabilità limitata semplificata sotto la denominazione " società a responsabilità limitata semplificata", con sede in (indicazione di eventuali sedi secondarie)
2. La società ha per oggetto le seguenti attività
3. Il capitale sociale ammonta a € e viene sottoscritto nel modo seguente: il Signor/la Signora sottoscrive una quota del valore nominale di € pari alper cento del capitale
4. È vietato il trasferimento delle quote, per atto tra vivi, a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento e l'eventuale atto è conseguentemente nullo
5. L'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci
6. Viene/vengono nominato/i amministratore/i il/i signori: (eventuale specificazione del ruolo svolto nell'ambito del consiglio d'amministrazione), il quale/i quali presente/i accetta/no dichiarando non sussistere a proprio/loro carico cause di decadenza o di ineleggibilità ad amministratore della società
7. All'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società
8. L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione
9. I soci dichiarano che conferimenti sono stati eseguiti nel modo seguente:

Il signor/la signora ha versato all'organo amministrativo, che ne rilascia ampia e liberatoria quietanza, la somma di € a mezzo di
L'organo amministrativo dichiara di aver ricevuto la predetta somma e attesta che il capitale sociale è interamente versato
10. Il presente atto, per espressa previsione di legge, è esente da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili

L'anno , il giorno del mese di in
innanzi a me , notaio in con sede in
è/sono presente/i il/i signore/i cognome, nome, data, luogo di nascita,
domicilio, cittadinanza, della cui identità personale ed età anagrafica io notaio sono
certo.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona
di mia fiducia e composto di fogli per intere facciate e parte fin qui, da me
letto alla/e parte/i che lo ha/hanno approvato e sottoscritto alle ore

Firma dei componenti

Firma del notaio

S.r.l. ordinaria con capitale sociale inferiore a €10.000
(aggiornata con le disposizioni del D.L. n. 76/2013 convertito nella L. 9/8/2013 nr. 99)

La norma consente di costituire società a responsabilità limitata ordinarie (con statuto
fatto su misura) anche con capitale sociale inferiore a € 10.000,00 e non inferiore ad €
1, tuttavia con i seguenti vincoli:

- non sono ammessi i conferimenti diversi dal denaro (sono pertanto vietati i
conferimenti in natura);
- i conferimenti in denaro devono essere interamente versati nelle mani degli
amministratori;
- una somma pari ad un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio
deve essere destinato alla riserva legale, e ciò fino a quando il Patrimonio Netto
(capitale sociale + riserve) della società non abbia raggiunto l'importo di € 10.000,00;
tale riserva può essere destinata solo a capitale sociale o a copertura di perdite e deve
essere reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsivoglia ragione.

Società per azioni

COSTITUZIONE	Si richiede un atto notarile . Da registrare all' ufficio del registro delle imprese
PERSONALITA' GIURIDICA	Si. Si acquista con l'iscrizione nel Registro delle Imprese
COMPONENTI	Uno o più soci.
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società per azioni
RESPONSABILITA' CAPITALE	Limitata al capitale conferito Capitale minimo 50.000 euro: Gli apporti possono essere: In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti
AMMINISTRAZIONE	Salva diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione deve essere affidata a uno o più soci. Può essere affidata anche a non soci. Se l'amministrazione è affidata a più persone forma il Consiglio di amministrazione consiglio di amministrazione.
COLLEGIO SINDACALE	- Obbligatorio
CESSIONE QUOTA	Il capitale è diviso in Azioni .L'azione è un titolo nominativo, il trasferimento avviene con il trasferimento del titolo, l'annotazione sul titolo stesso e la trascrizione sul libro soci. La trascrizione sul titolo richiede un passaggio davanti ad un notaio. Non è necessario il consenso degli altri soci.
CONTABILITA'	Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.
ASPETTO FISCALE	IRAP – versata dalla società IRES – versata dalla società. Le perdite verranno portate in detrazione degli utili successivi.

Società cooperativa

COSTITUZIONE	<p>Si richiede un atto pubblico Da registrare entro 20 giorni al Registro Imprese presso la CCIAA</p> <p>Le cooperative sono suddivise in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ A MUTUALITA' PREVALENTE (registrate in apposito albo presso il Ministero delle Attività Produttive) ➤ A MUTUALITA' NON PREVALENTE
PERSONALITA' GIURIDICA	Si
COMPONENTI	<p>Almeno 9 e può costituirsi come SRL Se i soci sono più di 20 e l'Attivo Patrimoniale supera € 1.000.000 si deve costituire come SPA Le società cooperative con soci da 3 a 9 si costituiscono come SRL</p>
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di società cooperativa
SEDE	Dove ha luogo l'amministrazione
RESPONSABILITA'	Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio
CAPITALE	<p>Capitale variabile e può essere suddiviso in quote o azioni del valore minimo di € 25,00 e un valore massimo di € 500,00. Sono previsti dei massimali complessivi Gli apporti possono essere:</p> <p>In contanti In natura con relazione giurata di esperto designato dal tribunale contenente il valore e il criterio di valutazione. Versamento prima della costituzione del 25% degli apporti in contanti. Ciascun socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni possedute</p>
AMMINISTRAZIONE	Il sistema di amministrazione adottato viene indicato nell'atto costitutivo. Nel sistema tradizionale, se non è diversamente stabilito dallo statuto, l'amministrazione spetta ad un amministratore unico o a più amministratori
COLLEGIO SINDACALE	Obbligatorio solo in alcuni casi
CESSIONE QUOTA	La cessione deve essere autorizzata dagli amministratori.
CONTABILITA'	<p>Ordinaria. Necessario redigere e pubblicare il bilancio Necessaria la tenuta di libri sociali.</p>
AGEVOLAZIONI FISCALI	Spettano solo alle cooperative a mutualità prevalente. La principale agevolazione riguarda l'IRES
FONDI MUTUALISTICI	Destinazione di una quota degli utili annuali pari al 3% (oltre al 30% di riserva obbligatoria) a devoluzione di patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione.

COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

- ▶ svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, ad esempio soci consumatori di beni, soci che usufruiscono dei servizi della cooperativa
- ▶ svolgono la loro attività con il lavoro dei soci e hanno come scopo di creare lavoro per i soci
- ▶ si avvalgono prevalentemente nello svolgimento della loro attività degli apporti di beni o servizi da parte dei soci

Per usufruire delle agevolazioni fiscali (che variano in base alla tipologia di cooperativa) devono dimostrare ogni anno l'esistenza della "prevalenza della mutualità", prevalenza che si misura in termini monetari risultanti dal bilancio, ovvero:

- la **cooperativa di lavoro** (cooperative di tassisti, pulizie, ecc.) deve avere in bilancio compensi per il lavoro dei soci almeno pari al 51% del totale del costo delle retribuzioni;
- la **cooperativa di consumo** (coop, ecc.) deve vendere i propri prodotti per almeno il 51% del totale del venduto ai soci;
- la **cooperativa di conferimento di prodotti agricoli** deve operare con l'apporto dei prodotti dei soci almeno per il 51% del totale dei conferimenti degli agricoltori

COOPERATIVE SOCIALI (ONLUS – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale))

- ▶ hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:
 - a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi
 - b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiati (almeno il 30% dei lavoratori presenti)

Da qui la definizione di cooperative sociali di Tipo A e di Tipo B

ENTI “NO PROFIT” (NON COMMERCIALI)

Sono Enti Non Commerciali gli Enti Pubblici o Privati che **non hanno** per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale

Oggetto principale dell'Ente

L'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge o dall'atto costitutivo o statuto.

L'attività economico-finanziaria commerciale non deve superare l'attività

istituzionale o non commerciale

TIPOLOGIE DI ENTI NON PROFIT

- ▶ Ente pubblico
- ▶ Associazione riconosciuta (politiche, culturali, sindacali, sportive dilettantistiche, religiose, assistenziali, di promozione sociale, per la formazione extra scolastica della persona)
- ▶ Associazione non riconosciuta
- ▶ Fondazione
- ▶ Comitato
- ▶ Ente Ecclesiastico Cattolico

Associazioni Riconosciute

COSTITUZIONE	Si richiede un atto pubblico Da registrare al Registro Imprese presso la CCIAA
PERSONALITA' GIURIDICA	Si
COMPONENTI	Almeno 2
DENOMINAZIONE SOCIALE	Deve riportare l'indicazione di Associazione
SEDE	Dove ha luogo l'amministrazione
RESPONSABILITA'	Responsabilità limitata: per le obbligazioni sociali risponde solo l'Associazione con il suo patrimonio
PATRIMONIO	Patrimonio variabile formato dai conferimenti dei singoli associati e da tutti i beni immobili e mobili
AMMINISTRAZIONE	Il sistema di amministrazione adottato viene indicato nell'atto costitutivo. L'amministrazione spetta a più amministratori
CONTABILITA'	Ordinaria. Devono redigere il bilancio
AGEVOLAZIONI FISCALI	Spettano in misura variabile, in relazione allo svolgimento di attività commerciale



Valutazioni da effettuare per le diverse forme giuridiche

✓ Responsabilità personale dei soci

Se si prevede l'assunzione della responsabilità illimitata e solidale, occorre valutare il grado di fiducia nelle persone con le quali si ha intenzione di avviare l'impresa. Se si pensa di seguire da vicino l'attività si può ad esempio optare per una società di persone o una impresa individuale, pur sapendo che tali forme giuridiche presentano generalmente una composizione di persone coinvolte piuttosto limitata.

✓ Patrimonio personale dei soci

Se si dispone di un cospicuo patrimonio non si avrà sicuramente convenienza a costituire una società di persone con soci che non sono titolari di beni poiché in caso di insolvenza si rischierebbe di rispondere anche per gli altri soci.

✓ Attività svolta e redditi personali

Disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali, per la quale si andranno a dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

✓ Capitale per la costituzione e capitale investito

Spesso la misura minima del capitale richiesto per la costituzione delle società può rappresentare un elemento che ostacola l'avvio della nuova attività così come il capitale investito; infatti in presenza di responsabilità illimitata e solidale, il rischio d'impresa aumenta in proporzione ai mezzi necessari per il funzionamento dell'impresa.

✓ Quota di partecipazione

Un consistente investimento in una società di persone è da effettuarsi solo se si può svolgere un controllo diretto sulla società e sulle decisioni da assumere per il suo funzionamento. Infatti l'acquisizione di una modesta quota di partecipazione alla società (e agli utili realizzati), risulterebbe rischioso dato che ci si deve assumere una responsabilità illimitata e solidale.

✓ Trasferibilità della quota

La possibilità di trasferire la propria quota di partecipazione anche in sede di successione (insieme alle relative formalità e oneri) sono elementi da tenere in considerazione. Si può infatti dire che a livello generale il trasferimento di azioni e di quote di S.r.l. appare più semplice del trasferimento delle quote di società di persone (in queste società infatti, a causa della responsabilità illimitata e solidale, l'identità personale dei soci ha un ruolo molto importante tanto da richiedere la modifica dell'atto costitutivo con le stesse modalità previste in fase di costituzione)

✓ Sistema di tassazione

Nelle società di persone il socio è comunque soggetto alla tassazione dell'intero utile sia nel caso in cui tale utile sia distribuito sia nel caso in cui venga accantonato; nelle società di capitali il socio è sottoposto a tassazione solo sulla parte di utili effettivamente distribuiti.

Di conseguenza, ad esempio, disponendo di elevati redditi personali si avrà la convenienza a costituire una società di capitali, per la quale si andranno a dichiarare solo gli utili effettivamente distribuiti dalla società; se si opta invece per una società di persone, si riceverà dalla società una parte del reddito prodotto proporzionale alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla effettiva distribuzione dell'utile.

LE START UP INNOVATIVE

Il Decreto crescita 2.0 (del 2012) ha previsto la nascita delle “*Start up innovative*” ossia società di capitali (Spa o srl, anche semplificata) con una serie di requisiti:

- avere una compagine societaria composta, per la maggioranza del capitale sociale, da soci persone fisiche;
- avere, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tali società devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti su tre:

- l'ammontare delle spese di ricerca o sviluppo deve risultare pari almeno al 15% del maggiore tra i costi o i ricavi della produzione;
- almeno un terzo della forza lavoro deve essere rappresentata da personale altamente qualificato;
- la start up deve detenere almeno un brevetto o una licenza relativi a prodotti o servizi innovativi.

Per quanto riguarda le agevolazioni, per le somme investite nel capitale sociale, è prevista:

- una detrazione IRPEF del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.000.000,00) (le quote vanno tenute almeno 3 anni)
- una deduzione IRES del 40% (per un ammontare massimo di investimento pari ad e 1.800.000,00)
- una deduzione IRES del 50% nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale da parte di società, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

E' previsto inoltre un credito di imposta pari al 35%, con un limite massimo annuo di € 200.000,00, del costo aziendale del personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato.

Sono escluse dalle procedure di fallimento e concordato preventivo. Sono inoltre destinatarie di una serie di servizi pubblici relativi alla promozione all'estero e all'internazionalizzazione.

Abolite imposte di bollo e diritti di segreteria sull'atto costitutivo

Dal 20 luglio 2016 è possibile costituire una Start up innovativa on line, senza ricorrere al Notaio, risparmiando il relativo compenso, solo tramite firma digitale ed utilizzando un modello standard. Ecco di seguito i passi da compiere.

◆ **La registrazione** – Innanzitutto lo startupper deve collegarsi al sito del Registro imprese alla pagina [Atti Startup](#). Qui troverà un form in cui registrarsi. Cliccando, si troverà

all'interno di un percorso da seguire. Sempre all'interno del sito è prevista una guida per spiegare tutti i dettagli ai neofiti.

♦ **La compilazione** - Lo startupper dovrà inserire tutti i dati necessari per la registrazione dell'atto, compilando l'apposito modello e lo dovrà sottoscrivere digitalmente. Le parti dovrebbero firmare con una smart card o un servizio di firma remota.

♦ **La trasmissione all'Ufficio delle entrate** – A quel punto sarà la piattaforma a trasmettere al competente ufficio delle entrate, mediante posta elettronica certificata dedicata, il modello sottoscritto, l'atto costitutivo, eventuali altri documenti e la ricevuta di pagamento. È poi l'ufficio delle entrate, sempre tramite posta elettronica certificata, a trasmettere all'indirizzo dedicato la liquidazione finale e gli estremi di registrazione. Effettuata la registrazione, la piattaforma **startup.registroimprese.it** integra automaticamente gli estremi di registrazione nel file pratica.

LA S.T.P. (SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI)

Dall'Aprile 2013 non è più permesso costituire *Associazioni tra professionisti o Studi Associati*. La STP è regolamentata dalla Legge di stabilità 2012 (L. 183/2011).

- L'ammissione in qualità di soci è riservata a professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, cittadini UE in possesso di titolo di studio abilitante; i non professionisti possono partecipare ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento. Il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve rappresentare i 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.
- La STP può essere costituita secondo uno dei seguenti tipi societari:
 - . società semplice
 - . società in nome collettivo
 - . società in accomandita semplice
 - . società a responsabilità limitata
 - . società per azioni
 - . società cooperativa
 - . società in accomandita per azioni
- Si può partecipare ad una sola STP, anche se si è solo socio investitore
- Possono essere Multidisciplinari, ma solo se permesso dai vari Ordini Professionali
- Devono essere iscritte in una Sezione Speciale del Registro imprese e all'Albo dell'ordine della Sede legale. L'inizio attività si ha solo quando è stata formalizzata l'iscrizione all'Ordine.
- Godono dello stesso regime fiscale e previdenziale di studi individuali e associazioni professionali
- Il reddito viene qualificato come "Reddito Autonomo" (e quindi tassato in capo ai soci). La STP è soggetta al pagamento dell'IRAP.
- I compensi delle STP sono assoggettati alla R.A. del 20% con l'applicazione in fattura del 4% derivante dal contributo integrativo a carico del cliente da versare alla cassa di previdenza.
- E' obbligatoria la copertura assicurativa.
- I soci possono mantenere la propria P.IVA, e quindi svolgere attività autonomamente.

L'ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

- E' un **contratto di collaborazione tra l'Associante e l'Associato (due società, una società e una persona fisica, una impresa Individuale e società)**
- L'Associato partecipa agli utili dell'impresa o ad uno o più affari, come da contratto
- La durata del contratto può essere determinata (anche per un periodo breve) o indeterminata
- L'apporto dell'Associato – la cui valutazione è essenziale - può essere rappresentato da:
 - denaro
 - beni mobili o immobili (oggetto di restituzione)
 - crediti (compresi quelli nei confronti dell'Associante)
 - prestazioni di garanzie reali o personali
- La gestione dell'impresa spetta all'Associante che ne assume la responsabilità
- L'Associato può ottenere una *delega* per il compimento di atti di gestione ed essere investito di una *procura institoria* che attribuisca ampi poteri decisionali
- Se l'associazione riguarda un *solo affare*, la partecipazione ai utili si calcola come differenza tra i ricavi e i costi dell'affare. Gli utili possono consistere in una *somma fissa di denaro* o in *percentuale sul prezzo di vendita* del prodotto oggetto dell'affare.
- Nel caso di conferimento di prestazione lavorativa può essere stabilita la pattuizione di un guadagno minimo (*clausola discutibile*)
N.B. La percentuale che spetta all'Associato deve essere rapportata agli utili e non ai ricavi
- L'Associato può richiedere, anche mensilmente, il pagamento di acconti sugli utili
- L'Associato partecipa alle perdite salvo la presenza di una clausola che lo esclude
- Le quote di *utile* dell'Associato costituiscono *Reddito Imponibile* per lo stesso. Se l'apporto è di solo lavoro - e l'Associante non è Imprenditore – gli utili si considerano “Reddito di lavoro autonomo”, viceversa rientrano nell'ambito del “Reddito d'impresa”.

- Ai fini INPS, l'Associato (con apporto di solo lavoro) confluisce nella Gestione Separata con versamento del contributo pari al 25% (per l'anno 2018) di cui 55% è a carico dell'Associante e il 45% a carico dell'Associato.